L'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Aurelio Marguerettaz, riferisce alla Giunta regionale in merito all'applicazione della legge regionale 19 maggio 2005, n. 9, "Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo", così come modificata dalla legge regionale 4 marzo 2016, n. 4.

Richiama in particolare i novellati articoli 1 e 2 che stabiliscono che la responsabilità organizzativa e gestionale del soccorso sulle piste di fondo è affidata ai gestori delle piste o ai soggetti dagli stessi all'uopo incaricati, i quali sostengono i costi del servizio.

Informa che l'articolo 1 riporta che la Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, può intervenire a sostegno delle spese di cui al comma 1.

Richiama inoltre i novellati articoli 2 e 3 che rinviano ad una deliberazione della Giunta regionale la definizione di linee di indirizzo e di modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo, al fine di razionalizzare le attività e i costi gestionali e di favorire il coordinamento tra comprensori sciistici, nonché di modalità con le quali i gestori o gli incaricati della gestione garantiscono il servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo, anche in regime di reperibilità degli addetti al servizio.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 4147 del 2 dicembre 2005, modificativa della deliberazione della Giunta regionale n. 1912 del 17 giugno 2005, con la quale erano stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo.

Fa presente che, in considerazione delle modifiche apportate alla l.r. 9/2005 dalla recente l.r. 4/2016, è necessario rivedere i criteri e le modalità di concessione del sostegno economico di cui alla DGR 4147/2005. Propone pertanto di approvare nuovi criteri e modalità, secondo quanto riportato nell'allegato, in sostituzione di quelli approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 4147 del 2 dicembre 2005.

Propone tuttavia, considerato che entro il 31/10/2016 i gestori o gli incaricati della gestione hanno presentato, ai sensi della DGR 4147/2005, domande per ottenere un aiuto per la gestione del servizio di soccorso per la prossima stagione 2016/17, di utilizzare ancora in via transitoria per tale stagione i criteri della deliberazione 4147/2005.

Propone inoltre di approvare i criteri e le modalità di concessione dei contributi a sostegno del servizio di soccorso, ai sensi della l.r. n. 9/2005, allegati alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Aurelio Marguerettaz;
- richiamata la legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 "Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo", ed in applicazione della stessa;
- richiamata la legge regionale 4 marzo 2016, n. 4 "Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), e alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo).", ed in applicazione della stessa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30.12.2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura infrastrutture funiviarie dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

- su proposta dell'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Aurelio Marguerettaz;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le linee di indirizzo e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo, al fine della concessione di contributi a sostegno del servizio stesso, ai sensi della l.r. 9/2005 così come novellata dalla l.r. 4/2016, allegate alla presente deliberazione e della stessa facenti parte integrante;
- 2) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 4147 del 02/12/2005 con la presente deliberazione di Giunta regionale, ma di continuare, per il calcolo del contributo a sostegno del servizio per la stagione 2016/2017, le cui istruttorie sono già avviate, le modalità della DGR 4147/2005;
- 3) di stabilire, in via transitoria per la stagione invernale 2016/2017, che l'esame e l'approvazione delle domande presentate ai sensi della l.r. 9/2005 entro il 31/10/2016 avvenga sulla base dei criteri e delle modalità stabilite con DGR 4147/2005;
- 4) di dare atto che i contributi per il soccorso sulle piste di sci di fondo troveranno copertura sui seguenti capitoli e richieste del bilancio di gestione della Regione, che presentano la necessaria disponibilità:

P	
U0022091	trasferimenti correnti a comuni per il servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo
Cap 40817	
U0022092	trasferimenti correnti a altre imprese partecipate per il servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo
Cap 40818	
U0022093	trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per il servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo
Cap 40819	
U0022094	trasferimenti correnti a altre imprese per il servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo
U0022234	contributi agli investimenti a comuni per l'acquisto di attrezzature per il soccorso sulle piste di sci di fondo
U0022235	contributi agli investimenti a comuni per l'acquisto di infrastrutture per il soccorso sulle piste di sci di fondo.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1749 in data 16/12/2016

Modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo, nonché procedure per la determinazione, concessione e liquidazione di contributi a sostegno del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo, di cui all'art. 6 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 9.

INDICE

1.	Obblighi dei gestori delle piste o dei soggetti dagli stessi all'uopo incaricati	4
2.	Linee di indirizzo	4
3.	Modalità di organizzazione e gestione del servizio di soccorso	4
	Presentazione delle domande per il contributo a sostegno delle spese per la gestione del ser soccorso, a sostegno delle spese per le infrastrutture e per le attrezzature specifiche per il	vizio
	corso	5
5.	Trasmissione telematica dei dati relativi alla apertura delle piste.	6
6.	Determinazione delle graduatorie e liquidazione del sostegno alle spese per il servizio di	
soc	corso e per l'acquisto di attrezzature e realizzazione di infrastrutture	7
	Vincoli di non alienazione.	

1. Obblighi dei gestori delle piste o dei soggetti dagli stessi all'uopo incaricati

Al fine di garantire la sicurezza e la praticabilità delle piste, i gestori delle piste o i soggetti dagli stessi incaricati, devono porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti, ai sensi della l.r. 9/1992 "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci" e del relativo regolamento regionale n. 2/1996 "Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), come modificata dalla legge regionale 26 marzo 1993, n. 15". Deve in particolare essere garantito, da parte dei gestori, anche un efficace servizio di soccorso agli infortunati, da attuarsi mediante personale regolarmente abilitato.

2. Linee di indirizzo

Le modalità organizzative e gestionali qui indicate sono redatte al fine di razionalizzare le attività ed i costi gestionali e di favorire il coordinamento tra comprensori sciistici, eventualmente anche con quelli per lo sci di discesa.

L'attività di soccorso deve essere organizzata per garantire un servizio di primo intervento, secondo quanto disciplinato dalla 1.r. 2/97.

In generale è previsto un presidio dei comprensori, con la presenza di un pisteur secouriste alla partenza del comprensorio, dotato di mezzo attrezzato per il soccorso.

Tuttavia, considerato il numero esiguo e la tipologia degli incidenti registrati in valle sulle piste da sci di fondo negli ultimi anni, la classificazione delle piste (facile, media, difficile) e la frequentazione dei comprensori, è possibile che il servizio venga effettuato senza presidio in loco, ma su chiamata, con pronta reperibilità, anche utilizzando addetti abilitati di altri comprensori, anche di discesa. In questo caso il comprensorio deve essere attrezzato con specifica cartellonistica informativa riguardo alla modalità gestionale, alla partenza e lungo i tracciati.

3. Modalità di organizzazione e gestione del servizio di soccorso

Il servizio di soccorso dovrà essere svolto dagli addetti preposti, previa comunicazione telefonica di richiesta di intervento, che dovrà essere attivato immediatamente.

Il servizio di soccorso con presidio in loco non necessita di ulteriori indicazioni specifiche rispetto a quanto oggi praticato in tutta la valle.

3.1 Soccorso mediante reperibilità

Nel caso in cui l'afflusso sulle piste, le caratteristiche delle piste e la statistica degli incidenti, permettano di utilizzare sistemi di reperibilità degli addetti, al fine di razionalizzare la gestione del servizio, pur mantenendo l'efficienza dell'intervento, è possibile utilizzare un unico punto di coordinamento degli interventi dei pisteurs, anche su più comprensori. In questo caso è richiesto di potenziare le modalità di gestione del soccorso sulle piste (cartellonistica informativa, procedure coordinate con la centrale unica del soccorso (CUS) della Valle d'Aosta. In particolare, al fine di poter effettuare il servizio con reperibilità è necessario che:

- 1. La zona delle piste del comprensorio interessata dalla attività dello sci nordico sia coperta, almeno nelle aree di accesso al comprensorio, dalla rete telefonica cellulare;
- 2. La base di partenza per l'intervento sia posizionata in zone idonee e, per quanto possibile, baricentriche. La base di partenza sia facilmente raggiungibile dai pisteurs secouristes reperibili;
- 3. Nel luogo indicato come base di partenza per l'intervento di soccorso sia pronto un mezzo attrezzato (dotato di carrello/barella e con i dispositivi necessari al primo soccorso), per raggiungere più celermente il luogo dell'infortunio;

- 4. Il pisteur secouriste possa comunicare facilmente lungo il tracciato della pista, via radio o con chiamata telefonica, con la rete Emergency della centrale unica del soccorso (CUS) della Valle d'Aosta, al fine di poter richiedere interventi urgenti (ambulanza, elitrasporto,...);
- 5. Lungo il tracciato siano disposti cartelli che individuino chiaramente la tratta di pista (ad esempio con numerazione progressiva) e riportino i numeri di telefono da chiamare (centrale unica del soccorso (CUS), gestore locale del soccorso sulle piste). Le caratteristiche dei cartelli sono condivise con la Struttura regionale competente e seguono i modelli già favorevolmente sperimentati nelle precedenti stagioni sui comprensori pilota di Nus e Brusson. L'ubicazione di tali cartelli è segnalata alla (CUS) e alla Struttura competente al fine della mappatura degli stessi sulla cartografia regionale.

Alla chiamata di soccorso, il pisteur secouriste reperibile deve attivarsi immediatamente e recarsi con un mezzo attrezzato al punto in cui è avvenuto l'incidente.

All'arrivo sul luogo dell'infortunio il pisteur secouriste provvederà secondo le usuali procedure stabilite per le operazioni di primo soccorso e di recupero dell'infortunato.

4. Presentazione delle domande per il contributo a sostegno delle spese per la gestione del servizio di soccorso, a sostegno delle spese per le infrastrutture e per le attrezzature specifiche per il soccorso.

4.1 Beneficiari

Per l'ottenimento di contributi a sostegno delle spese di gestione per il servizio di soccorso, può accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge regionale il gestore del comprensorio per lo sci di fondo, denominato "gestore" o, in alternativa, il soggetto formalmente incaricato dal gestore, denominato "incaricato dell'esercizio delle piste", ai sensi dell'art. 2 comma 1, della legge regionale n. 9/2005.

Per l'ottenimento di contributi per infrastrutture ed attrezzature per il servizio di soccorso, può accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge regionale il solo gestore del comprensorio, ai sensi dell'art. 2 comma 1, della legge regionale n. 9/2005.

Unitamente alla domanda di contributo, l'incaricato dell'esercizio delle piste dovrà allegare i documenti comprovanti l'incarico della gestione.

4.2 Domande di contributo a sostegno delle spese di gestione del soccorso.

Le istanze di contributo a sostegno delle spese di gestione sono presentate alla Struttura competente, prima della stagione invernale, entro il 31 ottobre di ogni anno.

La domanda è definita mediante il fac-simile approvato con apposito Provvedimento dirigenziale da parte del Dirigente della competente Struttura regionale e può essere inviata anche via PEC.

La domanda di finanziamento per la gestione del soccorso dovrà in ogni caso essere presentata da uno solo dei due soggetti sopra specificati.

4.3 Domande di contributo alle spese per le attrezzature e le infrastrutture per il soccorso.

I gestori, oltre alla domanda per il sostegno delle spese di gestione per il soccorso, entro il 31 ottobre di ogni anno, possono richiedere un sostegno per le spese di attrezzature e infrastrutture specificatamente dedicate al servizio di soccorso.

Rientrano in tali definizioni attrezzature e infrastrutture quali: barelle, attrezzature di primo soccorso, locali per il primo soccorso, ecc...di cui al successivo punto 6.2.

Sono ammesse le sole domande pervenute all'ufficio in data antecedente a quella di acquisto o realizzazione dei beni (per la realizzazione di beni fa fede la data di inizio lavori).

Alla domanda devono essere allegati i preventivi corredati dalla documentazione seguente:

- 1) la descrizione dell'iniziativa di cui si richiede il finanziamento con specifica motivazione delle scelte effettuate sia per le attrezzature che per le infrastrutture;
- 2) nel caso di spese per le infrastrutture deve essere allegata una relazione tecnica dettagliata o il progetto delle opere da realizzare con relativo preventivo di spesa dettagliato nelle seguenti voci:
- Spese tecniche varie, direzione lavori, oneri sicurezza e collaudi, oneri di appalto e di concessione;
- Forniture, montaggi e trasporti;
- Opere civili, scavi, reinterri, sistemazioni del terreno e semina;
- Lavori in economia;
- Varie e imprevisti;
- 3) dichiarazione del legale rappresentante della Società/Ente attestante che i lavori e le forniture verranno affidati nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti;
- 4) dichiarazione ai fini dell'ammissibilità a contribuzione dell'I.V.A.;
- 5) dichiarazione che nelle precedenti stagioni invernali l'accesso alle piste è avvenuto mediante il pagamento di un biglietto oppure in modo gratuito;
- 6) i dati sulle presenze e/o biglietti venduti nell'ultima stagione o per i comprensori di nuova istituzione nell'ultimo anno;
- 7) il titolo abilitativo alla costruzione rilasciato dal Comune, ove ricorra;
- 8) elenco delle attrezzature disponibili sul comprensorio e delle infrastrutture già realizzate.

La regione potrà provvedere, in funzione della disponibilità delle risorse, al sostegno di parte delle spese, in ogni caso in misura inferiore o uguale al 70%, come imposto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1952 del 05/10/2012.

Il modello di domanda da presentare è approvato con apposito Provvedimento dirigenziale da parte del Dirigente della competente Struttura regionale.

4.4 Istruttoria delle domande

La Struttura regionale competente provvede all'istruttoria delle singole domande. Essa comunica l'eventuale non ammissibilità della domanda ai richiedenti almeno 15 giorni prima della approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale.

5. Trasmissione telematica dei dati relativi alla apertura delle piste.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 09/2005, è stato realizzato un apposito programma sul web, sperimentato da diversi anni, per la comunicazione alla Struttura regionale competente in materia di piste di sci delle informazioni giornaliere sullo stato delle piste, ai fini del controllo della gestione dei comprensori.

Il sito è https://gestionewww.regione.vda.it/gestione/gestione2/login i.asp

Le informazioni relative alle piste da sci, da inserire nel corso della stagione invernale sono:

a) Condizioni delle piste ufficialmente classificate in base alle caratteristiche di difficoltà e alla lunghezza, rientranti nel Catasto piste, ai sensi della l.r. 9/1992: temperatura, altezza del manto

nevoso, caratteristiche della neve, km aperti, nonché ulteriori brevi notizie informative e recapiti telefonici; tale informazione è inserita quotidianamente durante il periodo di apertura delle piste;

- b) Stato delle piste: apertura o chiusura; tale informazione è inserita quotidianamente durante il periodo di apertura delle piste;
- c) Elenchi del personale per il soccorso: inserimento dei nominativi del personale addetto alle piste: direttore pista, pisteur secouriste e eventuali aiuto - pisteur secouriste; tale informazione è inserita ad inizio stagione e allorquando avvengano variazioni sull'organico dedicato al soccorso.

I dati saranno utilizzati per generare le statistiche stagionali e per il calcolo delle quote di contributo da erogare, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9/2005.

Si evidenzia che il sito dovrà essere puntualmente aggiornato, poiché i dati non inseriti non saranno conteggiati ai fini delle verifiche statistiche di fine stagione.

Le eventuali anomalie dovranno essere prontamente segnalate agli Uffici della Struttura regionale competente in materia di piste da sci.

5.1 modalità di accesso al sistema on line

A seguito di semplice richiesta, i gestori non ancora in possesso di un account, sono accreditati all'accesso al sito on-line dalla Struttura regionale competente, mediante codici di Utenza e Password emessi dalla società informatica regionale IN.VA. S.p.A.

6. Determinazione delle graduatorie e liquidazione del sostegno alle spese per il servizio di soccorso e per l'acquisto di attrezzature e realizzazione di infrastrutture

6.1 Sostegno alla gestione.

A conclusione della stagione invernale, gli Uffici competenti effettuano i controlli relativi alla apertura e chiusura delle piste estrapolando le statistiche dei dati inseriti di cui al precedente punto 5, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 09/2005.

Gli uffici provvedono alla stesura della proposta di ripartizione del contributo a sostegno della gestione del soccorso fra i gestori delle piste o i soggetti dagli stessi all'uopo incaricati, secondo quanto stabilito dalla presente deliberazione, che sarà sottoposta ad approvazione della Giunta regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio.

La ripartizione delle quote disponibili a bilancio, avviene mediante: una quota base uguale per ciascun comprensorio e una quota incrementativa data in funzione della lunghezza della pista secondo la tabella allegata.

La quota totale è data dalla somma della quota base e della quota incrementativa spettante ai gestori di cui al punto 1, in funzione dei fondi stanziati a bilancio, così come indicata in tabella.

Lunghezza effettiva della pista	Quota incrementativa
compresa tra:	
km 15 e 25	Fattore di incremento 0.33 per quota base
km 25 e 35	Fattore di incremento 0.66 per quota base
km 35 e 45	Fattore di incremento 1 per quota base
km 45 e 55	Fattore di incremento 1.33 per quota base
km 55 e 65	Fattore di incremento 1.66 per quota base

Tabella 1: calcolo della quota incrementativa

In un complesso di anelli, tra loro collegati, per lunghezza effettiva si intende la somma del tracciato principale più i vari raccordi che formano i tracciati secondari.

Qualora sia accertato un periodo di funzionamento invernale delle piste inferiore a trenta giorni, la liquidazione della spesa è disposta in misura proporzionalmente ridotta, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 09/05.

Le piste devono essere regolarmente classificate ai sensi della l.r. 9/1992.

L'istruttoria termina con la predisposizione della tabella di ripartizione del contributo.

6.2 Sostegno alle spese per attrezzature e infrastrutture ammesse

Le attrezzature ammesse a contributo sono:

- defibrillatore;
- rimorchio per motoslitta;
- barelle, toboga, materassino a depressione, fermacapo, teli soccorso, cinghie o similari;
- eventuali altri materiali finalizzati al soccorso sulle piste.

I materiali di consumo non sono ammessi a contributo.

Per le infrastrutture sono ammesse a contributo le sole infermerie o ambulatori; non sono ammessi i magazzini, i garage, gli arredi e le altre attrezzature.

La Struttura regionale competente provvede ad esaminare, sentita l'Associazione valdostana esercenti fondo (AVEF), le richieste pervenute, al fine di valutare l'ammissibilità delle richieste e la congruità della spesa presentata, utilizzando a tal fine i criteri e le modalità sottoriportati.

La Struttura competente predispone la graduatoria per le spese di gestione e la graduatoria per il sostegno alle spese relative alle attrezzature e alle infrastrutture ammesse, sulla base dei criteri di priorità decrescente di seguito indicati.

A parità di tipologia di intervento sarà attribuita una priorità superiore alle domande riferite ai comprensori presso i quali è stato previsto il pagamento di un biglietto di accesso alle piste nelle stagioni invernali precedenti (vedasi documentazione di cui al punto 4.3, punto 5).

Secondariamente è data priorità ai comprensori che sono privi delle attrezzature o delle infrastrutture per le quali richiedono il contributo.

A parità dei criteri precedenti, è data una priorità maggiore ai comprensori che registrano una più alta frequentazione (vedasi documentazione di cui punto 4.3, punto 6).

La Struttura competente terrà conto, nella definizione delle priorità, anche della disponibilità economica sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.

L'istruttoria termina con la redazione di una graduatoria tra le richieste pervenute e considerate ammissibili.

6.3 Deliberazione di approvazione dei contributi alla gestione e per attrezzature e infrastrutture

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l.r. 09/2005, a conclusione delle istruttorie, la Struttura competente comunica ai gestori o ai soggetti da essi incaricati, gli importi approvati, che sono stabiliti, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, mediante deliberazione della Giunta, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 09/2005.

La deliberazione provvede ad approvare due distinte tabelle riportanti i contributi alla gestione e i contributi alle spese per attrezzature e infrastrutture.

6.4 Liquidazioni del sostegno alla gestione

La liquidazione dei contributi per la gestione del soccorso avviene a seguito di specifica richiesta da parte del gestore o dell'incaricato all'esercizio delle piste, allegando i documenti probatori necessari, secondo modelli approvati con apposito Provvedimento dirigenziale da parte del Dirigente della competente Struttura regionale.

6.5 Liquidazione delle spese per attrezzature e infrastrutture ammesse

I contributi sono liquidati sulla base di fatture regolarmente quietanzate.

I tecnici della Struttura regionale competente possono effettuare, durante la stagione invernale successiva alla domanda, dei sopralluoghi atti a verificare l'acquisto e l'uso delle attrezzature e la realizzazione delle infrastrutture. Nel caso di difformità si applica quanto previsto agli artt. 10 e 11 della l.r. 18/2008.

7. Vincoli di non alienazione.

Per quanto concerne i vincoli di non alienazione, in analogia con quanto richiesto alla l.r. 18/2008, i beneficiari dei contributi sono tenuti, salva motivata autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, a non alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione le attrezzature e le infrastrutture oggetto di contributo per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di realizzazione degli interventi:

- a) cinque anni per le attrezzature;
- b) dieci anni, per le infrastrutture.